

Deliberaz	ione n. 56
in data	11.11.2010
PROT. n.	

COMUNE DI MUSSOLENTE

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL'CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria di 1º convocazione - Seduta pubblica

	1		-3			`
")	G	~	Н.	1		٠.
\mathbf{v}	\mathbf{C}	V.	<i>''</i> ''	L J	ιv	ℐ•

Approvazione regolamento per la disciplina dell'attività' di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing.

L'anno DUEMILADIECI addi UNDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 20.30 nella sala Auditorium di Casoni di Mussolente in Via Papa Giovanni, XXIII n.15, su convocazione del Sindaco con inviti prot. 8523 in data 04/11/2010 e recapitati ad ogni Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

			P/A
1	CHEMELLO	Maurizio	P
2	ZANCHETTA	Mario	P
3	FERRARO	Franco	P
4	GEREMIA	Vilma	P
5	BUSNARDO	Elena	P
6	LOLLATO	Samantha	, b
7	CECCATO	Francesca	P
8	STRADIOTTO	Matteo	P
9	BAGGIO	Sara	Р

			P/A
10	BORTIGNON	Samuele	А
11	PAROLIN	Michele	Р
12	BERTOLLO	Paolo	P
13	MOCELLIN	Valerio	P
14	FAVERO	Bernardo	A g.
15	MONTAGNER	Cristiano	Р
16	DONANZAN	Gianluca	Р
17	GIUSTO	Luigino	Р
	Presenti n. 10	6 Assenti	n. 1

Assiste alla seduta il Sig. Moro Dott. Nico, Segretario del Comune.

Assume la Presidenza il Sig. Chemello Maurizio, nella sua qualità di Sindaco.

Il PRESIDENTE, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

X Servizio Amministrativo	Servizio EconFinanziario	Servizio Tecnico
---------------------------	--------------------------	------------------

PROPOSTA DI DELIBERA

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUATORE E PIERCING:

PROPONENTE: L'ASSESSORE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

PREMESSO CHE:

- la legge 17 agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore", all'articolo 4 stabilisce che "le Regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo del settore e definiscono i principi per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza dei Comuni";
- la legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore", all'articolo 4, in applicazione dell'articolo 4 della legge n. 174/05, prevede che "Ciascun comune, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni di categoria, approva un regolamento di attuazione delle disposizioni in essa contenute, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il regolamento prevede, in particolare:
 - a) i requisiti urbanistici, edilizi, dimensionali e igienico sanitari dei locali nei quali viene esercitata l'attività e delle dotazioni tecniche nonché le norme sanitarie e di sicurezza;
 - b) la disciplina degli orari e dell'apertura e chiusura dell'attività in base alle previsioni dell'articolo
 - 2, commi 5 e 6 e delle modalità della loro esposizione;
 - c) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali;
 - d) l'obbligo e le modalità di esposizione della dichiarazione di inizio attività presentata allo sportello unico attività produttive o al comune e del nominativo del responsabile tecnico presente nei locali ove viene svolta l'attività, nonché, nel caso la stessa venga esercitata nella sede designata dal cliente, l'obbligo di portare con sé copia della medesima e di esibirla su richiesta degli organi di vigilanza";
- la legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista" e la legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore" stabiliscono che i Comuni, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni di categoria approvano il regolamento di attuazione delle disposizioni delle relative attività sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta Regionale;

DATO ATTO che la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 440 del 23 febbraio 2010 (pubblicata sul B.U.R. n. 25 del 23 marzo 2010), ha approvato uno schema tipo di regolamento comunale per la disciplina dell'attività di acconciatore, includendo nello stesso anche le attività di barbiere, estetista, tatuaggio e piercing, e prevedendo in particolare:

- che lo stesso in quanto "cornice" entro la quale i Comuni dovranno predisporre i propri regolamenti rispetti i principi fondamentali dettati dalla normativa nazionale e regionale in materia, individuando, poi, le norme di dettaglio;
- che lo stesso disciplini anche l'esercizio delle attività di barbiere e di tatuaggio e piercing. Tali attività incluse per assicurarne, nei limiti e nel rispetto della potestà regolamentare comunale, una disciplina uniforme su tutto il territorio regionale in assenza di una normativa nazionale specifica che ne individui la relativa figura professionale sono a tutt'oggi disciplinate dalla Circolare del Presidente della Regione Veneto 1° giugno 2001, n. 9, recante le "Linee guida del Ministero della Sanità in tema di tatuaggio e piercing. Adempimenti da seguire in ambito regionale riguardanti misure preventive di tutela della salute in connessione alle attività di tatuaggio e piercing". Detta circolare definisce i requisiti e le modalità per il conseguimento dell'idoneità soggettiva e di quella igienico-sanitaria dei locali, necessarie per poter avviare l'attività di tatuaggio e piercing;
- al Capo III°, che i requisiti minimi igienico-sanitari per le attività di estetista, di acconciatore e di barbiere, siano inderogabili in senso limitativo ad opera dei regolamenti comunali, e che gli stessi possano soltanto contenere a riguardo disposizioni più restrittive rispetto a quelle previste dallo schema tipo;
- che i requisiti prescritti per i locali si applicano soltanto ai nuovi esercizi o, per alcuni aspetti, agli immobili in cui sono già state avviate attività, se oggetto di ristrutturazioni o di ampliamenti. In caso di trasferimento d'azienda possono essere mantenuti i vecchi requisiti assicurando, comunque, la disponibilità di un servizio

igienico adeguatamente attrezzato;

RITENUTO, per tutto quanto sopra, di procedere all'approvazione del nuovo regolamento comunale di settore, in sostituzione di quello ora vigente, a seguito delle sostanziali modifiche apportate dalle intervenute disposizioni di legge statali e regionali;

RILEVATO CHE detto schema tipo regionale ha recepito le osservazioni espresse in particolare dal gruppo di lavoro, istituito presso la Direzione Prevenzione regionale, per la trattazione delle problematiche di natura igienico-sanitaria connesse all'esercizio delle attività di cui trattasi, al fine di assicurarne - nei limiti e nel rispetto della potestà regolamentare comunale - una disciplina uniforme su tutto il territorio regionale;

PRECISATO che il testo proposto recepisce alcune proposte effettuate dal Dipartimento Prevenzione dell' ULSS. N. 3 di Bassano del Grappa;

RILEVATO altresì che il testo del Regolamento recepisce anche le norme previste dalla legge n. 122/2010 che riformula interamente l' art. 19 della Legge 241/1990, sostituendo la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA), con la Segnalazione Certificata di inizio di attività (SCIA);

VISTO lo schema di Regolamento Comunale che si allega al presente, per farne parte integrale e sostanziale (Allegato A);

SENTITE, nei termini di legge, le seguenti rappresentanze locali di categoria, con nota di richiesta parere prot. com.le n. 5522 del 12.07.2010:

- Associazione Artigiani del Mandamento di Bassano del Grappa;
- C.N.A. confederazione Nazionale dell' Artigianato sede di Bassano del Grappa

PRESO ATTO che le suddette Associazioni di Categoria non hanno presentato osservazioni o proposte di modifica;

VISTA la legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista";

VISTA la legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista";

VISTA la legge 17 Agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore";

VISTA la legge regionale 27 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore";

VISTA la Circolare del Presidente della Regione Veneto 1° giugno 2001, n. 9 recante le "Linee guida del Ministero della Sanità in tema di tatuaggio e piercing. Adempimenti da seguire in ambito regionale riguardanti misure preventive di tutela della salute in connessione alle attività di tatuaggio e piercing";

PROPONE

- 1. di approvare il "Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing" allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 2. di dare atto che conseguentemente all'entrata in vigore di detto regolamento cessano di avere applicazione tutte le precedenti disposizioni contenute nel Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 27.09.2007.

L'ASSESSORE



PARERI ART. 49 D.LGS. 267/2000

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Data, 04/11/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dissegna Rag. Armido), of

SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolaritcontabile.

Data,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Maddalon Rag. Giuliana)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/200, n. 267;

Il **Sindaco** cede la parola all'Assessore alle attività produttive Elena Busnardo che procede ad illustrare l'argomento;

Al termine il Sindaco pone ai voti la proposta;

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano;

Presenti e votanti n. 16

Voti favorevoli n. 15

Astenuti n. 1 (Mocellin Valerio)

DELIBERA

- 1. di approvare il "Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing" allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 2. di dare atto che conseguentemente all'entrata in vigore di detto regolamento cessano di avere applicazione tutte le precedenti disposizioni contenute nel Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 27.09.2007.



COMUNE DI MUSSOLENTE

Provincia di Vicenza

BOZZA 2°

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI BARBIERE, ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING

Normativa di riferimento:

- · Legge 17.08.2005 n. 174 Disciplina dell'attività di acconciatore
- Legge regionale 27.10.2009 n. 28 Disciplina dell'attività di acconciatore
- Legge 04.01.1990 n. 1 Disciplina dell'attività di estetista
- Legge regionale 27.11.1991 n. 29 Disciplina dell'attività di estetista
- Legge 02.04.2007 n. 40, art.10, co. 2 Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese
- Circolare del Presidente della Regione Veneto 01.06.2001 n. 9 Linee-guida del Ministero della Sanità in tema di tatuaggio e piercing. Adempimenti da seguire in ambito regionale riguardanti misure preventive di tutela della salute in connessione alle attività di tatuaggio e piercing.

CAPO PRIMO

Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto del regolamento

- 1. Le attività di barbiere, di acconciatore e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma di società di persone o di capitale, svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, con accesso a chiunque ne faccia richiesta oppure riservato a cerchie determinate di persone, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla legge 17 agosto 2005, n. 174; dalla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28; dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1; dalla legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 e s.m.i., nonché dalle disposizioni del presente regolamento.-
- 2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 7 della L. n. 174/05, l'attività di barbiere può continuare ad essere svolta esclusivamente da coloro che alla data del 17 settembre 2005 erano in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
 - a) qualifica di barbiere;
 - b) esercitavano o avevano in precedenza esercitato l'attività di barbiere.-
- 3. Quando le attività di cui al comma 1 sono esercitate in palestre, clubs, circoli privati, luoghi di cura o di riabilitazione, ospedali, luoghi di detenzione, caserme, ricoveri per anziani, strutture ricettive o in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita a favore dei soci o per la promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle disposizioni del presente regolamento e gli addetti all'esercizio dell'attività devono essere in possesso dei prescritti requisiti professionali.-
- 4. Il presente regolamento, per quanto espressamente previsto, si applica altresì alle attività di tatuaggio e piercing.-
- 5. Non sono soggette al presente regolamento:
 - a) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciale;
 - b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.-

Articolo 2 Esercizio dell'attività

- 1. L'esercizio delle attività di barbiere, di acconciatore e di estetista, nell'ambito del comunale, è subordinato a previa presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività (di seguito "S.C.I.A.") ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.-
- 2. Fermo il divieto di esercitare le attività di cui al comma 1 in forma ambulante o di posteggio, i titolari, soci, dipendenti o collaboratori delle imprese interessate, in possesso dei prescritti requisiti professionali, possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altra forma di impedimento, compresi matrimoni o altri eventi analoghi.-
- 3. In caso di manifestazioni legate allo sport, alla moda e allo spettacolo, le attività di barbiere, di acconciatore e di estetista possono essere svolte a titolo dimostrativo, previa comunicazione al Comune territorialmente competente da presentarsi almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione, da personale in possesso dei prescritti requisiti professionali e nel rispetto delle norme igienico sanitarie previste dagli articoli 16, comma 8 e 17, comma 7.-
- 4. Il titolare di un'impresa che svolge attività di estetista o di acconciatore, previa apposita comunicazione al comune nel cui territorio è ubicata la sede legale della propria impresa, può, in via non esclusiva, esercitare l'attività presso i locali di altre imprese di estetista o di acconciatura.-

Articolo 3

Condizioni per lo svolgimento dell'attività

- 1. La S.C.I.A. è valida per l'intestatario e per i locali di esercizio dell'attività in essa indicati.-
- 2. La S.C.I.A. può essere presentata anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, di acconciatore e di estetista nella stessa sede, purché per ogni specifica attività il titolare o il responsabile tecnico sia in possesso dei rispettivi requisiti professionali.-
- 3. Nei casi di cui al comma 2, il ramo d'azienda corrispondente a ciascuna tipologia di attività può essere ceduto o trasferito distintamente in altra sede.-
- 4. Per ogni sede dell'impresa deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale, che dovrà garantire un'effettiva presenza nei locali di esercizio dell'attività.-
- 5. Il responsabile tecnico in possesso dei prescritti requisiti professionali deve essere effettivamente presente, nei locali e negli orari di esercizio dell'attività, durante l'esecuzione delle prestazioni e dei trattamenti indicati all'articolo 4 per ciascuna tipologia di attività.-
- 6. Per ciascuna tipologia di attività di cui all'articolo 4, nel caso di variazione dell'unico responsabile tecnico designato, l'attività deve essere sospesa e può essere ripresa soltanto dopo la comunicazione del nuovo nominativo al Comune e alla Camera di commercio per la registrazione della relativa modifica al Registro delle imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane.
- 7. Quando si è provveduto alla designazione di più responsabili tecnici per ciascuna tipologia di attività e per la medesima sede dell'impresa, la comunicazione di cui al comma 6 deve essere effettuata anche nel caso di variazione di uno qualsiasi dei responsabili tecnici designati.-

Articolo 4 Tipologie di attività

- 1. La S.C.I.A. di cui agli articoli 2 e 3 può essere presentata per una o più delle seguenti tipologie di attività:
 - a) <u>BARBIERE</u>: trattasi di attività esercitata esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica e in servizi tradizionalmente complementari;
 - b) <u>ACCONCIATORE</u>: trattasi di attività comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implichino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare, oltre a prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica;
 - c) <u>ESTETISTA</u>: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, ivi compresi i centri abbronzatura o "solarium", anche se funzionanti a gettone, la sauna (con esclusione di quella riservata all'uso esclusivo dell'ospite della singola camera in strutture ricettive), la ginnastica estetica, il massaggio estetico*, con esclusione del massaggio terapeutico, l'attività di onicotecnico, il disegno epidermico e il trucco semipermanente. In particolare, il trucco semipermanente è soggetto ai medesimi requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per l'attività di tatuaggio dalla circolare del Presidente della Regione Veneto n. 9 del 2001.

L'attività di estetista e l'uso dei prodotti cosmetici (come definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713) e delle apparecchiature in essa consentite, sono regolamentati dalla L. n.1/90 e dalla l.r. n. 29/91 e s.m.i.-

* Con Ordinanza n. 5355/08 il Consiglio di Stato, V sez., ha statuito che "l'attività di estetista ricomprende qualunque trattamento finalizzato al benessere del corpo, ivi compresi i massaggi rilassanti e l'attività di riflessologia plantare".

Articolo 5

Attività di tatuaggio e di piercing

- 1. Nelle more dell'approvazione di una disciplina generale della materia, l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing è subordinato alla preventiva presentazione di apposita S.C.I.A.-
- 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1:
 - a) l'attività di tatuaggio comprende tutte le tecniche atte ad introdurre nel derma umano pigmenti di uno o più colori che, una volta stabilizzatisi, danno forma al cosiddetto tatuaggio ornamentale. L'attività è svolta tramite l'uso di apparecchiature utilizzanti aghi o strumenti taglienti spinti da energia manuale o di diversa fonte (elettrica, pneumatica, mista, ecc.);
 - b) l'attività di piercing consiste in un trattamento cruento finalizzato all'inserimento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo.-
- 3. Le attività di cui al comma 2 sono esercitate nel rispetto dei requisiti di idoneità soggettiva ed igienico sanitari dei locali e delle attrezzature previsti dalla circolare del Presidente della Regione Veneto n. 9 del 2001 approvata con provvedimento della Giunta Regionale n. 1245 del 17.05.2001 e s.m.i., integrata dalle prescrizioni contenute nelle "linee guida del Ministero della Sanità".-
- 4. Alle attività di tatuaggio e piercing si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 8; 9, comma 1; 10, comma 1; 11, commi 1, 2, 4 e 5; 12, commi 1, 2, 3 e 4 (esclusa la possibilità di nomina del responsabile tecnico); 13; 14; 19; 20; 21; 22, commi 1, 5, 7, 8, 9, 10 e 11; e 23 del presente regolamento.

Articolo 6

Attività svolte presso l'abitazione

- 1. Le attività di barbiere, di acconciatore e di estetista possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali siano distinti e separati da quelli di civile abitazione e con loro non direttamente comunicanti, abbiano un ingresso autonomo e una destinazione d'uso compatibile con gli strumenti urbanistici comunali. In tali locali devono, altresì, essere consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento con particolare riguardo al capo terzo.-
- 2. Nel caso di cui al comma 1 e comunque quando l'esercizio non ha accesso diretto dalla pubblica via, ovunque sia ubicata l'attività, l'esercente deve apporre all'esterno, in modo ben visibile al pubblico, apposita targa o tabella indicante l'insegna dell'azienda e la tipologia di attività esercitata.-

Articolo 7 Attività didattiche

- 1. Le attività di barbiere, di acconciatore e di estetista esercitate a fini didattici sono soggette a S.C.I.A.-
- 2. L'esercizio dell'attività è subordinato alle seguenti condizioni:
 - a) abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
 - b) idoneità igienico sanitaria dei locali dove sono svolte le esercitazioni.-

Norme per l'esercizio delle attività

Articolo 8

Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)

- 1. La S.C.I.A. per l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento è presentata in carta semplice al Comune e deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti dati essenziali:
 - a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del dichiarante;
 - b) nel caso di società, anche la ragione o denominazione sociale, la sede legale e il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società;
 - c) ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività;
 - d) estremi dell'abilitazione professionale di cui si è in possesso;
 - e) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale di ciascun responsabile tecnico dell'azienda;
 - f) la rispondenza dei locali alle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia ed urbanistica, con particolare riferimento a quelle sulla destinazione d'uso, nonché, qualora applicabili, a quelle in materia ambientale, di prevenzione e di sicurezza;
 - g) la conformità dei locali alle vigenti disposizioni igienico sanitarie, come da specifico certificato di conformità igienico sanitaria.-
 - La S.C.I.A. deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui la dichiarazione medesima sia presentata unitamente a copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.-
- 2. A pena di inammissibilità, la S.C.I.A. dovrà essere corredata della seguente documentazione:
 - a) attestato di riconoscimento dell'abilitazione professionale del titolare o del/i responsabile/i tecnico/i;
 - b) certificato di conformità igienico sanitaria rilasciato dall'ULSS territorialmente competente.
 - c) apposita dichiarazione da parte del richiedente o, mediante specifica asseverazione a firma di tecnico abilitato, corredata dai relativi elaborati tecnici o dichiarazione di conformità da parte dell' Agenzia delle imprese di cui all' art. 38 del D.L. n. 112/2008, che i locali rispondono alle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia ed urbanistica, ambientale, di prevenzione e di sicurezza;
 - Nei casi di incompletezza della documentazione presentata, il responsabile del procedimento, entro 10 giorni dal ricevimento, ne chiede l'integrazione precisando che, nel caso di mancata integrazione entro il termine stabilito, la dichiarazione risulterà inammissibile.-
- 3. Salvo il caso di S.C.I.A. inammissibile, l'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata dalla data di presentazione della dichiarazione stessa. Il responsabile del procedimento, in caso di accertata carenza di condizioni, modalità e fatti legittimanti all'esercizio dell'attività in parola, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che ove ciò sia possibile l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato che, in ogni caso, non può essere inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione comunale di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della L. n. 241/90 e s.m.i.-
- 4. La sussistenza del titolo per l'esercizio dell'attività è comprovata da copia della dichiarazione di inizio attività da cui risulti la data della sua presentazione al Comune ovvero della sua regolarizzazione o completamento, corredata di tutta la documentazione di cui al comma 2.-

Articolo 9

Obbligo di esposizione della S.C.I.A. e di conservazione della documentazione

- 1. La S.C.I.A., con l'indicazione del nominativo del/i responsabile/i tecnico/i designato/i per ciascuna sede dell'impresa, deve essere esposta, in modo ben visibile al pubblico, all'interno del locale destinato all'attività.-
- 2. Presso i locali dell'esercizio deve essere altresì conservato l'elenco delle apparecchiature utilizzate nello svolgimento dell'attività di estetista.-
- 3. Coloro che, nei casi previsti dall'art. 2, commi 2 e 4, esercitano l'attività al di fuori dei locali indicati nella S.C.I.A. devono recare con sé copia della S.C.I.A. ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.-

Articolo 10

Modifiche degli esercizi esistenti

- 1. Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto dichiarato e risultante dalla certificazione sanitaria agli atti, comporta la necessità di acquisire un nuovo certificato di conformità igienico sanitaria.-
- 2. Ogni aggiunta o dismissione delle apparecchiature utilizzate dagli estetisti comporta l'obbligo di aggiornamento del relativo elenco conservato presso i locali di esercizio dell'attività.-

Articolo 11

Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività

- 1. Il Comune dispone la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali alle prescrizioni dell'ULSS competente.-
- 2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 12, il titolare non può sospendere l'attività per un periodo superiore a 180 giorni consecutivi.
- 3. Il periodo massimo di sospensione di cui al comma 2 si applica anche nel caso di assenza o di variazione dell'unico responsabile tecnico designato ai sensi dell'articolo 3, comma 6.-
- 4. La sospensione dell'attività per periodi superiori al mese è comunicata al Comune.-
- 5. Il periodo di sospensione dell'attività è reso noto al pubblico mediante apposito cartello o altri idonei mezzi di informazione.-

Articolo 12

Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa

- 1. Entro trenta giorni dalla cessazione dell'attività il titolare o il rappresentante legale dell'impresa che cessa o il suo avente causa a qualsiasi titolo (nel caso di trasferimento d'azienda) devono darne notizia al competente ufficio comunale.-
- 2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempreché sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio.
- 3. Il subentrante già in possesso dell'abilitazione professionale, anche per il tramite del responsabile tecnico, alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver presentato apposita comunicazione contenente gli elementi di cui all'articolo 8, comma 1, lettere da a) ad e), corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali nonché di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che nulla è cambiato per quanto riguarda la disposizione dei locali e le attrezzature assicurando, comunque, la disponibilità minima di un servizio igienico attrezzato esclusivamente con lavabo, rubinetteria a comando non manuale, sapone liquido ed asciugamani a perdere.-
- 4. Il subentrante per atto tra vivi o a causa di morte, privo dell'abilitazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto

- l'abilitazione professionale o nominato un responsabile tecnico e aver presentato la comunicazione e la dichiarazione di cui al comma 3.-
- 5. In caso di invalidità, di morte, di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto, indicati dall'articolo 5, comma 3, della L. 8 agosto 1985, n. 443, possono continuare l'esercizio dell'impresa per un periodo massimo di cinque anni, o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, anche in mancanza del requisito dell'abilitazione professionale, purché l'attività sia svolta da personale in possesso dei requisiti professionali, il cui nominativo sia previamente comunicato al Comune.-

Articolo 13 Trasferimento della sede

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare apposita S.C.I.A. al Comune secondo le modalità previste all'art. 8.-

CAPO TERZO

Norme igienico sanitarie

Articolo 14

Accertamenti igienico - sanitari

- 1. L'accertamento dei requisiti igienico sanitari dei locali, delle suppellettili, delle attrezzature e delle dotazioni tecniche destinate allo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, nonché della corrispondenza delle apparecchiature in uso nell'attività di estetista a quelle di cui all'elenco allegato alla L. n. 1/90, spetta al Servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS territorialmente competente, che rilascia apposito certificato di conformità igienico sanitaria.-
- 2. I procedimenti tecnici usati in dette attività devono essere conformi alle norme di legge e comunque non nocivi. L'accertamento della conformità alle norme è di competenza degli organi sanitari e di vigilanza.

Articolo 15 Requisiti dei locali

- 1. Le attività di estetista, acconciatore e barbiere devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi, separati, distinti e non direttamente comunicanti con quelli in cui sono esercitate altre attività con le quali possono avere in comune esclusivamente l'ingresso.
- 2. Nel caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista con quella di barbiere o acconciatore, i locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati, anche se direttamente comunicanti, da quelli destinati all'attività di barbiere o di acconciatore.-
- 3. Salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari di cui all'articolo 16, i locali devono avere le caratteristiche di agibilità prescritte dalle norme e dai regolamenti edilizi. Devono, altresì, essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, prevenzione antincendio e sicurezza nei luoghi di lavoro ed essere dotati di impianti rispondenti alle norme vigenti in materia.

Articolo 16

Requisiti minimi igienico – sanitari dei locali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli immobili in cui vengono avviate nuove attività di estetista, di acconciatore e di barbiere devono presentare i seguenti requisiti minimi igienico - sanitari:

- a) un numero di locali adeguato ai volumi di attività e di superficie conforme a quanto stabilito dai regolamenti edilizi comunali; ciascun locale di lavoro non deve comunque avere una superficie inferiore a 9 metri quadrati. La superficie complessiva dell'area di lavoro, in rapporto al numero di addetti, non potrà essere inferiore a 9 metri quadrati per il primo posto di lavoro e ad ulteriore 5 metri quadrati per ogni successivo;
- b) in aggiunta all'area di lavoro di cui alla lettera a) devono essere previsti:
 - un locale o spazio destinato all'attesa della clientela (orientativamente di almeno 5 mq), aerato ed illuminato naturalmente o, qualora non sia tecnicamente possibile, provvisto di aerazione artificiale (vedasi punto c);
 - un bagno aerato naturalmente o artificialmente, con pareti lavabili fino a metri 2, dotato di locale antibagno, con porta a chiusura automatica, priva di maniglia interna e con apertura verso l'esterno, attrezzato esclusivamente con lavabo, rubinetteria a comando non manuale (si raccomanda a pedale), sapone liquido ed asciugamani a perdere;
 - un locale o spazio (non identificabile con l'antibagno o il servizio igienico) adibito ad uso spogliatoio,
 - un locale/settore adibito a ripostiglio, eventualmente in comune con lo spogliatoio, per il deposito di materiali in uso nell'esercizio, compresi i prodotti e le attrezzature per la pulizia, (questi ultimi da custodire in armadio chiuso) nonché i contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca. Nel ripostiglio possono essere poste le macchine per il lavaggio e l'asciugatura della biancheria nonché un lavello dotato di acqua calda e fredda per il lavaggio degli stracci;
 - un locale o spazio (non identificabile con l'antibagno o il servizio igienico) dedicato in modo esclusivo al lavaggio e al trattamento delle attrezzature e degli utensili utilizzati nell'attività, attrezzato con lavabo con rubinetteria a comando non manuale (leva lunga, pedale o fotocellula) con acqua calda e fredda, piano di lavoro, armadietti o ripiani per il deposito del materiale pulito;
- c) i locali e/o spazi di cui alle lettere a) e b) devono:
 - avere un'altezza non inferiore a 2,70 metri, salvo diverse altezze previste dalle norme regolamentari locali. Quando i regolamenti edilizi comunali consentono altezze inferiori, la superficie di ciascun locale di lavoro di cui alla lettera a) del presente articolo e quelle dei box di cui alla lettera d) devono essere proporzionalmente più ampie in modo da garantire la stessa cubatura. Se nell'attività sono impiegati più di 5 addetti, compresi i soci e i titolari, o in caso di attività dove vengono eseguite lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, i locali devono avere un'altezza minima di 3 metri;
 - essere dotati di una superficie illuminante minima pari ad 1/10 della superficie in pianta del locale;
 - avere una quota apribile pari ad 1/20 della superficie del pavimento, uniformemente distribuita in modo da favorire il ricambio dell'aria (la porta d'ingresso non è conteggiabile). Qualora tale rapporto non sia tecnicamente realizzabile è accettabile una quota apribile non inferiore ad 1/40, integrata però da una ventilazione meccanica che garantisca un ricambio d'aria di 3 volumi/ora;
 - avere i pavimenti e le pareti fino a metri 2,00 di altezza con rivestimento liscio, impermeabile, perfettamente lavabile nonché resistente ai disinfettanti di comune impiego: non sono pertanto considerate sufficienti le normali tempere lavabili. Analogo requisito deve essere posseduto dai serramenti installati a porte e finestre, per cui non sono considerate idonee le porte a soffietto.
- d) nel caso di struttura organizzata in aree o settori operativi separati, la superficie minima calpestabile di ciascun box non dovrà essere inferiore a metri quadrati 6,00. La superficie minima calpestabile potrà essere ridotta a metri quadrati 4 nei box adibiti esclusivamente ai trattamenti di: manicure e pedicure estetico; pulizia, trucco e altri trattamenti del viso; solarium viso; solarium integrale ad assetto verticale detto "doccia solare". Le pareti divisorie dei box non dovranno avere altezza superiore a metri 2,20, e in ogni caso lo spazio

- libero tra tali pareti divisorie e il soffitto non potrà essere inferiore a metri 0,50;
- 2. Gli immobili di cui al comma 1, nonché quelli in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono già in esercizio attività di estetista, di acconciatore o di barbiere e che vengono successivamente interessati da ristrutturazioni e/o ampliamenti devono essere dotati di almeno due servizi igienici con le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b), secondo capoverso, nei seguenti casi:
 - a) sempre, quando gli addetti sono in numero superiore a 5 (compresi il titolare e i soci);
 - b) oppure, quando la superficie utile complessiva in cui è svolta l'attività di acconciatore e/o di estetista è superiore a metri quadrati 70. Quando sono necessari due servizi igienici, l'antibagno può essere in comune.
- 3. Per le attività svolte presso il domicilio dell'esercente i locali adibiti all'esercizio dell'attività professionale devono essere distinti e separati dai locali di civile abitazione e con loro non direttamente comunicanti; devono altresì essere dotati di uno "Spazio Attesa" nonché di un servizio igienico ad esclusiva disposizione dell'attività avente le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b), secondo capoverso.
- 4. I locali o box in cui sono effettuati trattamenti manuali al corpo o al viso devono essere dotati di: lavandino con acqua corrente calda e fredda; distributore di sapone liquido; distributore di salviette a perdere o di asciugamani monouso.
- 5. E' obbligatoria l'installazione di un box doccia nel caso in cui nell'esercizio si effettuino trattamenti al corpo manuali o con apparecchiature, quali massaggi, applicazioni di fanghi o di calore, solarium integrale ad assetto orizzontale, bagno turco, bagno di vapore e sauna. L'accesso al box doccia non può avvenire direttamente dal servizio igienico, qualora sia l'unico presente nell'esercizio e, in ogni caso, deve avvenire senza transito per la sala/spazio d'attesa.
- 6. I locali in cui si svolge l'attività devono essere dotati di recipienti chiusi per la raccolta separata delle varie tipologie di rifiuti prodotti nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento comunale di raccolta e asporto R.S.U I rifiuti costituiti da strumenti acuminati o taglienti monouso devono essere raccolti in appositi contenitori rigidi che permettano l'introduzione in sicurezza dello strumento e non consentano fuoriuscite accidentali. Il titolare dell'attività di acconciatore o estetista deve provvedere allo smaltimento di tale tipologia di rifiuti secondo le norme previste in materia
- 7. Quando congiuntamente all'attività di acconciatore e/o di estetista sia esercitata quella di tatuaggio e piercing o di trucco semipermanente si osservano le disposizioni di cui alla circolare del Presidente della Regione Veneto n. 9 del 2001 e s.m.i. Possono, comunque, essere in comune tra le suddette attività la sala d'attesa, lo spogliatoio e il ripostiglio.
- 8. In occasione di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo l'attività di acconciatore e/o di estetista può essere esercitata quando sono predisposte apposite aree attrezzate in possesso dei requisiti sopra evidenziati; in particolare tali aree devono essere destinate a titolo esclusivo all'esercizio dell'attività, delimitate mediante pareti facilmente lavabili e disinfettabili, provviste di contenitori appositi per i rifiuti da smaltire secondo le norme vigenti in materia.

Articolo 17

Requisiti igienico - sanitari delle attrezzature e delle dotazioni tecniche

- 1. Gli esercizi devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili, per la biancheria sporca e di un armadio, dotato di sportelli, per quella pulita.
- Gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente per poter essere cambiata ad ogni servizio; di rasoi, forbici, pennelli ed accessori in proporzione alle dimensioni dell'esercizio e al numero dei lavoranti nonché di una cassetta pronto soccorso.
- 3. Il mobilio e l'arredamento degli esercizi devono presentare caratteristiche costruttive tali da permetterne una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione. Gli esercizi per

l'attività di barbiere e di acconciatore devono essere dotati di sedili rivestiti con materiale lavabile.

- 4. L'utilizzo delle attrezzature e delle dotazioni tecniche deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) per i sedili provvisti di poggiacapo si deve provvedere alla sostituzione della carta o del telo ad ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre negli esercizi di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro;
 - b) la strumentazione e i materiali utilizzati devono essere preferibilmente di tipo monouso e, dopo l'utilizzo, devono essere raccolti e smaltiti secondo le modalità previste dall'art. 16, comma 6. In particolare, le attrezzature esclusivamente monouso, come le lame per rasoio, per qualunque uso siano utilizzate, devono essere eliminate dopo ogni prestazione;
 - c) gli strumenti acuminati o taglienti, se non monouso, devono essere sostituiti dopo ogni prestazione e, prima della successiva utilizzazione, devono essere lavati e spazzolati, disinfettati e sterilizzati;
 - d) tutte le parti di ogni apparecchiatura ed attrezzatura che ha diretto contatto con l'utente devono essere rimuovibili: vanno sostituite dopo ogni prestazione oppure, qualora non siano monouso, prima di essere riutilizzate con il cliente successivo vanno sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione o sterilizzazione, in rapporto al tipo di materiale in cui sono realizzate;
 - e) gli strumenti che non sono monouso e non sono sterilizzabili devono essere lavati, spazzolati e disinfettati dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva;
 - d) la sterilizzazione si ottiene con l'applicazione di calore mediante l'impiego dei seguenti apparecchi, da utilizzare secondo le indicazioni del costruttore:
 - 1) autoclave produttiva di calore umido sotto forma di vapore d'acqua in pressione (schema operativo tipo: vapore d'acqua a 126 gradi centigradi per 10 minuti);
 - 2) stufa a secco produttiva di calore secco (schema operativo tipo: temperatura a 180 gradi centigradi per un'ora o a 160 gradi centigradi per due ore).

Per l'attività di estetista si ritiene indispensabile l'utilizzo dell'autoclave; in questo caso si raccomanda di dotarsi anche di imbustatrice, così da conservare in sicurezza le apparecchiature o attrezzature sterilizzate in attesa di usarle nuovamente.

Gli apparecchi per la sterilizzazione devono essere sottoposti a periodici controlli o verifiche al fine di accertarne il buon funzionamento in conformità a quanto previsto dai relativi manuali d'uso;

- e) gli strumenti che non possono essere sterilizzati vanno sottoposti a disinfezione ad alto livello. La disinfezione ad alto livello può essere ottenuta mediante calore oppure per via chimica, mediante immersione degli strumenti in soluzioni acquose disinfettanti (già confezionate o da approntare al momento) per il periodo di tempo indicato dal produttore del disinfettante. Dopodiché, l'operatore dovrà estrarre gli strumenti dalla soluzione disinfettante mediante pinze sterili o disinfettate ad alto livello, lavarli in acqua potabile e asciugarli mediante teli puliti;
- f) prima della sterilizzazione o della disinfezione ad alto livello l'operatore deve:
 - 1) immergere gli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti per almeno 30 minuti o per un periodo ridotto a pochi minuti se utilizza un apparecchio ad ultrasuoni;
 - 2) lavare e spazzolare gli strumenti in acqua corrente;
 - 3) sciacquare in acqua corrente,
 - 4) asciugare gli strumenti con salviette monouso;
- g) in attesa di essere riutilizzati, gli strumenti sterilizzati o disinfettati ad alto livello devono essere riposti in appositi contenitori puliti e disinfettati. A tal fine possono essere utilizzati apparecchi espositori con lampade germicide.
- 5. In caso di ferite accidentali dei clienti possono essere utilizzati per l'emostasi esclusivamente creme o gel emostatici confezionati in tubo.
- 6. Nel caso la pelle rasata venga cosparsa di cipria, per compiere tale operazione devono essere usati esclusivamente polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da eliminare dopo l'uso.

7. Qualora in occasione di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo sia esercitata l'attività di acconciatore e/o di estetista, la sterilizzazione può avvenire in luoghi diversi da quello in cui si svolge la manifestazione pubblica, a condizione che il trasporto avvenga con l'utilizzo di idonei contenitori dedicati alle attrezzature.

Articolo 18

Norme igieniche per l'esercizio delle attività

- 1. I locali, le attrezzature, le apparecchiature e gli strumenti utilizzati devono essere tenuti in condizioni ottimali di pulizia, igiene e manutenzione. Durante le pulizie è bene utilizzare guanti in gomma per la protezione delle mani. I servizi igienici devono essere puliti almeno una volta al giorno e comunque ogni volta se ne presenti la necessità. Il materiale utilizzato per la pulizia dei servizi igienici deve essere lavato e trattato con derivati del cloro e non deve essere impiegato per pulire altri locali.
- 2. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti dopo ogni utilizzazione con soluzioni detergenti e disinfettanti: le vasche, le apparecchiature per l'abbronzatura, gli impianti di sauna, il bagno turco e il bagno di vapore.
- 3. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti con soluzioni detergenti e disinfettanti nonché protetti con lenzuoli monouso: i carrelli, le poltrone e i lettini per massaggi e per altre prestazioni in ambito estetico.
- 4. Ogni capo di biancheria utilizzato deve essere sostituito dopo ciascuna prestazione su ogni singolo cliente. La biancheria utilizzata deve essere lavata con temperatura a 90 gradi centigradi, oppure a temperature di almeno 60 gradi centigradi, usando in questo caso anche un disinfettante, ad esempio la candeggina, prima dell'ultimo risciacquo.
- 5. A tutti gli operatori è fatto obbligo di utilizzare adeguati indumenti da lavoro dedicati all'uso esclusivo nell'attività, in tessuto adatto a garantire la pulizia ed il decoro.
- 6. Gli operatori assicurano l'igiene delle mani tramite unghie corte e pulite; assenza, durante i trattamenti, di anelli e preferibilmente anche di bracciali e orologi; cura e protezione di eventuali proprie abrasioni, ferite o infezioni; lavaggio accurato, con sapone preferibilmente liquido, all'inizio e al termine dell'attività lavorativa, dopo l'uso dei servizi igienici, dopo aver fumato nonché prima e dopo l'esecuzione di trattamenti che comportino un esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente.
- 7. E' obbligatorio l'uso di guanti specifici per coloro che adoperano tinture o altro materiale di cui all'art. 7 del R.D. 30.10.1924, n. 1938 o che maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati per il sistema di permanente "a freddo". Per le estetiste è preferibile proteggere le mani con guanti monouso in materiale non allergizzante quando eseguono trattamenti prolungati con esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente, nonché quando utilizzano prodotti aggressivi o allergizzanti.
- 8. Nell'esercizio dell'attività devono essere esclusivamente impiegati prodotti cosmetici regolarmente autorizzati, con particolare riferimento a quelli contenenti acido tioglicolico. È vietato impiegare qualsiasi preparazione cosmetica estemporanea, al di fuori di quanto previsto dalla L. n. 713/1986
- 9. I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e dei vari prodotti adoperati.

Articolo 19

Prodotti utilizzati nell'attività

1. Le tinture, i fissanti, i coloranti e i prodotti cosmetici impiegati devono rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia ed, in particolare, dalla L. n. 713/1986. I componenti dei pigmenti usati per l'esecuzione dei tatuaggi, del disegno epidermico e del trucco semipermanente devono essere conformi a quanto previsto dalla Risoluzione del

Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa AP(2008) 1 del 20 febbraio 2008 (Resolution on tattoos and permanent make-up).

CAPO QUARTO

Orari e tariffe

Articolo 20 Orari e tariffe

- 1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di cui al presente regolamento sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.-
- 2. Salvo quanto previsto al comma 3, gli esercizi possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.
- 3. Gli esercizi osservano la chiusura domenicale e festiva salve le giornate di deroga concesse dal comune secondo le modalità di cui al comma 1.-
- 4. Nei centri commerciali l'orario di apertura adottato è conforme a quello applicato a tutte le attività facenti parte dei medesimi.-
- 5. È fatto obbligo all'esercente di esporre in maniera ben visibile dall'esterno dell'esercizio il cartello dell'orario.-
- 6. È concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.-
- 7. Il titolare dell'attività deve esporre le tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela.-

CAPO QUINTO

Controlli e sanzioni

Articolo 21 Vigilanza e Controlli

1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, fatte salve le competenze dell'Azienda ULSS in materia di accertamenti di igiene sanitaria. A tal fine gli incaricati alla vigilanza e al controllo possono accedere nei locali in cui è esercitata l'attività-

Articolo 22

Sanzioni amministrative pecuniarie

- 1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate e punite secondo le procedure previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.-
- 2. L'esercizio dell'attività di acconciatore in assenza dell'abilitazione professionale o senza aver previamente presentato la S.C.I.A. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00 come previsto dall'art. 7, comma 1 della l. r. n. 28/09.-
- 3. L'esercizio dell'attività di estetista in assenza dell'abilitazione professionale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,45 ad euro 2.582,28 come previsto dall'art. 12, comma 1 della L. n. 1/90.-
- 4. L'esercizio dell'attività di estetista senza aver previamente presentato la S.C.I.A. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,45 ad euro 1.032,91 come previsto

- dall'art. 12, comma 2 della L. n. 1/90.-
- 5. L'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing in assenza dei requisiti di idoneità soggettiva previsti dalla circolare del Presidente della Regione Veneto n. 9 del 2001 o senza aver previamente presentato la S.C.I.A. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 500,00.-
- 6. Ai sensi dell'art. 7, comma 2 della l.r. n. 28/09, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 1.000,00:
 - chi esercita l'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio;
 - chi, nell'esercizio dell'attività di acconciatore, non osserva gli orari e l'obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui all'art. 20.-
- 7. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 500,00:
 - chi esercita l'attività di estetista o di tatuaggio e piercing in forma ambulante o di posteggio;
 - chi, nell'esercizio dell'attività di estetista o di tatuaggio e piercing, non osserva gli orari e l'obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui all'art. 20.-
- 8. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00 chi, nell'esercizio dell'attività di acconciatore o di estetista o di tatuaggio e piercing, omette di:
 - esporre copia della S.C.I.A. nel locale destinato all'attività;
 - esporre le tariffe professionali e il cartello degli orari secondo le modalità indicate all'art. 20, commi 5 e 7.-
- 9. Salvo quanto previsto ai commi da 2 a 8, le ulteriori violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 500,00.-
- 10. Nel caso di particolare gravità della violazione o di recidiva il Comune, previa diffida, può disporre la sospensione dell'attività. Qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni contenute nella diffida entro il termine di 180 giorni dalla notifica della sospensione, il Comune ordina la chiusura dell'attività.
- 11. Il Comune ordina la chiusura dell'esercizio quando il titolare sospende l'attività per un periodo superiore a 180 giorni consecutivi, fatta eccezione per i seguenti casi:
 - a) gravi indisponibilità fisiche;
 - b) maternità;
 - c) demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio:
 - d) lavori di ristrutturazione dei locali anche su richiesta dell'Azienda ULSS.

Articolo 23 Chiusura dell'esercizio

- 1. Salvo quanto previsto all'art. 22, il Comune ordina l'immediata cessazione dell'attività esercitata disponendo altresì la chiusura dell'esercizio nei seguenti casi:
 - a) mancata presentazione della S.C.I.A. nel casi previsti dagli articoli 5, 7 e 8;
 - b) assenza dei requisiti professionali prescritti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività di barbiere, di acconciatore e di estetista o dell'idoneità soggettiva prevista dalla circolare del Presidente della Regione Veneto n. 9 del 2001 per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing;
 - c) mancato adeguamento dei locali alle prescrizioni dell'ULSS decorso il periodo di sospensione di cui al comma 1 dell'articolo 11.-
- 2. Quando l'ordine non è eseguito, il Comune dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.-

Norme transitorie e finali

Articolo 24 Disapplicazioni di norme precedenti

1.	Cessano di avere applicazione tutte le precedenti	disposizioni	comunali riguardanti	la
	materia ed, in modo particolare, quelle contenute	e nel Regolam	nento adottato con	
	deliberazione del Consiglio Comunale n.	del	••	

Articolo 25

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore in conformità alle norme previste dal vigente Statuto Comunale.-

Il presente verbale viene letto, approvato e s	sottoscritto_
IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
Chemillo Maurizio	Moro fight. Nife
SOGGETTA A:	ASSEGNATA PER LIPERS
Pubblicazione all'Albo Pretorio (art.124 D. Lgs 18 08.2000, n.267)	ASSEGN F TA PER L'ESECUZIONE: Art. 4 L. 241/1990 - Art. 107, comma 3°, D.Lgs. n 267/2000)
	Servizio Amministrativo
	Servizio Economico – Finanziario
	Servizio Tecnico
	IL SEGRETARIO More Doug More
REFE (Art.	ERTO DI PUBBLICAZIONE 124 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)
~~~	resente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per
Mussolente, 11 22 NOV 2010	
	Il Funzionario/Istruttore di Segreteria
	Caron Sandra
	Coray
Copia conforme all'originale ad uso amministr	rativo.
Mussolente, li	
	Funzionario/Istruttore incaricato Caron Sandra
La presente deliberazione è rimasta ininterrotta al	amente pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune di Mussolente fino
Mussolente, lì	
	Il Funzionario/Istruttore di Segreteria Caron Sandra
	IFICATO D1 ESECUTIVITA' 134 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione, non forme di legge all'Albo pretorio del Comune, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.	soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134
Mussolente, li	
	IL SEGRETARIO COMUNALE
N. Reg. Pubbl RIPUBBLICAZ Copia della presente deliberazione viene/è stat Statuto Comunale dal al	ZIONE (art.73 dello Statuto Comunale vigente) ta ripubblicata per 15 giorni come previsto dall'art 73 del vigente